	Documento del Sistema di Gestione Integrato	DOC 12 ACQ 01
	Condizioni generali di acquisto per prodotti industriali	Rev. 0
		12/02/26


VORTEX HYDRA

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

PER PRODOTTI INDUSTRIALI

(dall'Italia e dall'estero)

(Testo italiano – Edizione 2026)

	Documento del Sistema di Gestione Integrato	DOC 12 ACQ 01
	Condizioni generali di acquisto per prodotti industriali	Rev. 0
		12/02/26

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO [Edizione 2026]

1. Disposizioni generali

1.1. (Applicabilità delle presenti condizioni generali)

Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito le “Condizioni generali”) disciplinano ogni richiesta di offerta, ogni ordine d’acquisto ed ogni contratto avente ad oggetto l’acquisto di prodotti industriali la cui fabbricazione, lavorazione e fornitura sia comunque commissionata da Vortex Hydra S.r.l. avente sede legale in via Argine Volano 355, 44034 Fossalta di Copparo, Ferrara, Italia, Codice Fiscale e Partita IVA <01761250388>, domicilio digitale <vortexhydra@pec.it>, (di seguito l’“Acquirente”) a ciascuno dei propri fornitori (di seguito il “Fornitore”; Acquirente e Fornitore insieme, di seguito, le “Parti”). Con l’accettazione degli ordini d’acquisto dell’Acquirente si intendono integralmente accettate dal Fornitore anche le presenti Condizioni generali.

1.2 (Modifiche alle Condizioni generali e al contratto)

Eventuali integrazioni, modifiche o deroghe alle presenti Condizioni generali, e/o al contratto concluso in base alle stesse Condizioni generali, sono valide soltanto ove disposte per iscritto dall’Acquirente o da quest’ultimo espressamente accettate per iscritto. Eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, ovunque riportate (a titolo esemplificativo in offerte, conferme d’ordine, fatture o corrispondenza del Fornitore), non trovano alcuna applicazione, neppure parziale, se non nel caso in cui siano state preventivamente approvate per iscritto dall’Acquirente.

1.3 (Nullità di clausole)

Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni generali risulti/no nulle o inefficaci, restano impregiudicate la validità e l’efficacia delle Condizioni generali nel loro complesso e/o dei contratti conclusi in base alle stesse e le Parti si impegnano a sostituire in buona fede qualsiasi disposizione nulla o inefficace con pattuizioni valide aventi, per quanto possibile, contenuto analogo o equivalente.

1.4 (Lingua e testo facente fede)

Il testo delle presenti Condizioni generali in lingua italiana è il solo facente fede tra le Parti. Eventuali traduzioni predisposte dal Fornitore non impegnano quest’ultimo in quanto intese unicamente a facilitare il lavoro corrente, con obbligo per il Fornitore di verificarne la rispondenza al testo italiano.


2. Ordini di acquisto – Conclusione del contratto

2.1 (Accettazione degli Ordini – Perfezionamento dei contratti d’Acquisto)

Il Fornitore produce e/o fornisce all’Acquirente i propri prodotti in conformità agli ordini d’acquisto (di seguito l’/gli “Ordine/i d’Acquisto”), di volta in volta trasmessigli per iscritto dall’Acquirente ed accettati dal Fornitore, nonché sulla base delle specifiche tecniche (caratteristiche tecniche, qualitative e funzionali relative ai prodotti), dei modelli e/o degli eventuali campioni consegnati e/o approvati dall’Acquirente ai sensi delle presenti Condizioni generali. Il Fornitore si impegna a comunicare la propria accettazione di ciascun Ordine d’Acquisto inviandone all’Acquirente una copia sottoscritta per accettazione. L’Ordine d’Acquisto dell’Acquirente s’intende comunque accettato dal Fornitore, ed il relativo contratto perfezionato, qualora il Fornitore (i) non manifesti per iscritto all’Acquirente il proprio rifiuto dell’Ordine d’Acquisto entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine d’Acquisto stesso, ovvero qualora (ii) il Fornitore dia inizio all’esecuzione dell’Ordine d’Acquisto senza richiedere alcuna modifica all’Ordine d’Acquisto stesso.

2.2. (Fabbricazione di prodotti su istruzioni dell’Acquirente – Esclusiva dell’Acquirente)

Qualora l’Ordine d’Acquisto si riferisca a prodotti da fabbricarsi da parte del Fornitore appositamente per l’Acquirente secondo istruzioni, più o meno dettagliate, fornite dall’Acquirente stesso e che differiscono, anche

	Documento del Sistema di Gestione Integrato	DOC 12 ACQ 01
	Condizioni generali di acquisto per prodotti industriali	Rev. 0
		12/02/26

soltanto per uno o più particolari, dai prodotti usualmente fabbricati e/o commercializzati dal Fornitore, il Fornitore fabbrica e/o fa fabbricare tali prodotti esclusivamente nell'interesse e per conto dell'Acquirente e li fornisce in via esclusiva a quest'ultimo. In tali casi, l'accettazione dell'Ordine d'Acquisto comporta la piena ed incondizionata accettazione da parte del Fornitore, oltre che delle presenti Condizioni generali, anche delle caratteristiche e specifiche tecniche dei prodotti indicate per iscritto dall'Acquirente, nell'Ordine d'Acquisto o in altro eventuale documento ad esso conseguente e/o facente riferimento al contratto e costituente parte integrante dello stesso.

2.3 *(Fabbricazione di prodotti su campione)*

Ove richiesto per iscritto dall'Acquirente, il Fornitore sottopone alla preventiva approvazione dell'Acquirente stesso, nei termini e con modalità da concordarsi per iscritto tra le Parti ed al mero costo di produzione, un campione realizzato sulla base delle istruzioni dell'Acquirente. Detto campione, una volta approvato per iscritto dall'Acquirente, costituisce parametro di riferimento nella valutazione delle caratteristiche e qualità dei prodotti oggetto di fornitura ai sensi delle presenti Condizioni generali, restando inteso che in nessun caso l'approvazione di detto campione da parte dell'Acquirente può sollevare il Fornitore dall'obbligo di fornire all'Acquirente prodotti conformi al contratto.

2.4 *(Materie prime, semilavorati, componenti – Custodia)*

Ove l'Acquirente provveda a consegnare e/o a far consegnare al Fornitore materie prime, semilavorati, componenti, imballaggi, attrezzature e/o accessori, necessari per l'esecuzione del contratto, questi restano di proprietà dell'Acquirente ed il Fornitore si impegna a custodirli con diligenza professionale ed evitare ogni atto conservativo dei creditori del Fornitore in relazione agli stessi beni.

3. Consegna - Responsabilità per anticipo o ritardo di consegna – Imballaggio e documenti

3.1 *(Modalità di consegna)*


I prodotti sono consegnati all'Acquirente in conformità a modalità, date e quantità indicate nel relativo Ordine d'Acquisto, comunque perfezionato. In mancanza di espressa, diversa indicazione scritta, la consegna ha luogo, se il fornitore ha in Italia la propria sede operativa dalla quale consegna i prodotti, FCA (Franco Vettore) Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale (CCI), presso la stessa sede del Fornitore e, alternativamente, se il fornitore ha tale sede fuori d'Italia, DDP (Reso Sdoganato) Incoterms® CCI presso il luogo di destinazione indicato e, altrimenti, presso la sede dell'Acquirente) conformemente a come tale termine di resa è definito nell'ultima versione *pro tempore* degli Incoterms® CCI, restando inteso che ad ogni eventuale diverso termine di resa tra le Parti ove sia usata terminologia analoga agli Incoterms®, viene ad essere attribuito il significato ad esso rispettivamente attribuito dall'ultima edizione vigente degli Incoterms® CCI, *pro tempore*.

3.2 *(Ritardi o anticipi nelle consegne)*

In ragione dell'organizzazione della produzione dell'Acquirente, i termini di consegna dei prodotti indicati nell'Ordine d'Acquisto sono da ritenersi tassativi per il Fornitore per la totalità dei prodotti ordinati. Consegne parziali o ripartite sono ammesse soltanto previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Sono pertanto da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle date di consegna concordate, a meno che ciò non sia stato espressamente richiesto dall'Acquirente.

3.3 *(Responsabilità per ritardo di consegna – Penale per ritardo – Compensazione)*

Il Fornitore è tenuto ad informare l'Acquirente non appena venga a conoscenza di un possibile ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto ai termini di consegna convenuti per iscritto sulla base dell'Ordine d'Acquisto comunque perfezionato. Anche nell'eventualità di concessione scritta da parte dell'Acquirente al Fornitore, della facoltà di (i) cessione, in tutto o in parte, della fornitura o di (ii) sub-contratto (sub-fornitura o sub-appalto) di cui al successivo articolo 9 delle presenti Condizioni (in eventuale deroga scritta del divieto di (a) cessione della fornitura, (b) subfornitura, (c) subappalto di cui allo stesso articolo), laddove intervenga un ritardo di consegna di qualsiasi unità di PRODOTTO rispetto ai predetti termini, è dovuta una penale, fatto salvo il maggiore danno, pari al 2% (due per cento) del corrispettivo previsto per la fornitura dei prodotti non tempestivamente consegnati in ragione di ciascuna settimana lavorativa intera di ritardo ISO 8601 fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del valore della rispettiva, intera fornitura. L'Acquirente ha facoltà di compensare le somme dovute dal

	Documento del Sistema di Gestione Integrato	DOC 12 ACQ 01
	Condizioni generali di acquisto per prodotti industriali	Rev. 0
		12/02/26

Fornitore a titolo di penale con ogni eventuale credito vantato dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente, siano o meno, detti crediti in compensazione, certi, liquidi ed esigibili. L'accettazione di una consegna tardiva dei prodotti di fornitura non può in alcun modo essere intesa quale rinuncia da parte dell'Acquirente, nemmeno parziale, ai diritti di cui al presente articolo 3.3, con l'intesa, altresì, che il ritardo di consegna facoltizza l'Acquirente a sciogliersi dal relativo, singolo contratto d'acquisto-fornitura, dandone semplice comunicazione scritta al Fornitore.

3.4 *(Marcatura – Imballaggio)*

La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura e l'identificazione dei prodotti sono effettuati dal Fornitore in base alle istruzioni fornite dall'Acquirente per iscritto nell'Ordine d'Acquisto o altrimenti, in difetto di istruzioni da parte dell'Acquirente, i prodotti sono imballati secondo la migliore prassi di mercato, e comunque in maniera tale da assicurarne la sicurezza e la relativa incolumità, e sono contraddistinti da un documento fisico accompagnatorio, adeguatamente fissato all'unità di carico, contenente almeno le seguenti informazioni: (i) identificazione del Fornitore, (ii) identificazione del prodotto, (iii) quantità del prodotto contenuta nell'unità di carico e/o di imballo, (iv) riferimenti di tracciabilità (di regola: numero e data di produzione del lotto), in particolare qualora i prodotti di fornitura siano soggetti a norme speciali, di sicurezza o d'altra natura.

3.5 *(Manualistica – Documenti di consegna – Origine della merce)*

Coi prodotti sono consegnati dal Fornitore (i) la relativa manualistica, istruzioni d'uso, montaggio e manutenzione, (ii) i documenti di consegna in conformità alle norme applicabili (quali a titolo esemplificativo, documenti di trasporto, consegna o di spedizione, documenti doganali, certificazioni di qualità, di conformità) nonché (iii) gli ulteriori documenti previamente richiesti dall'Acquirente. Nel caso di Ordini d'Acquisto effettuati a Fornitori non appartenenti all'Unione Europea, detti Fornitori si impegnano a comprovare, al momento della consegna, l'origine (in particolare, laddove non preferenziale) dei prodotti ed il relativo luogo (o i luoghi) di produzione, con documenti emessi dalle autorità o dagli organismi competenti, ritenuti adeguati dall'Acquirente sulla base delle prassi di settore.

4. Prezzi e modalità di pagamento

4.1 *(Prezzi)*

I prezzi indicati, di volta in volta, dall'Acquirente nell'Ordine d'Acquisto comunque perfezionato devono intendersi fissi ed invariabili. Laddove non diversamente concordato, i prezzi devono intendersi in relazione alla consegna (resa Incoterms® CCI) dei prodotti di fornitura convenuta tra le Parti (ovvero in mancanza, alla consegna indicata al precedente art. 3.1 delle presenti Condizioni) e, pertanto comprensivi di ogni onere e spesa a carico del Fornitore fino alla consegna dei prodotti all'Acquirente presso il luogo e con le modalità di volta in volta indicati, con l'espressa intesa che sono a carico del Fornitore anche le spese di imballaggio.


4.2 *(Modalità di pagamento – Sospensione dei pagamenti)*

L'Acquirente corrisponde al Fornitore il prezzo dei prodotti di fornitura secondo i termini e le condizioni di pagamento previste nel relativo Ordine d'Acquisto comunque accettato. Resta inteso che l'Acquirente avrà facoltà di sospendere i pagamenti in qualsiasi momento, in caso di inadempimento del Fornitore ovvero nel caso in cui emergano circostanze dalle quali risulti ragionevolmente verosimile che il Fornitore non adempirà regolarmente alle proprie obbligazioni, con l'intesa, tuttavia, che detta sospensione dei pagamenti non legittima il Fornitore a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Acquirente.

5. Garanzia contrattuale – Denuncia – Rimedi – Responsabilità del Fornitore

5.1 *(Garanzia per vizi e buon funzionamento)*

Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti all'Acquirente sono realizzati a regola d'arte, esenti da qualsiasi vizio, ivi compresi i vizi di fabbricazione, progettazione e materiali, e che sono perfettamente conformi al contratto d'acquisto perfezionatosi sulla base delle presenti Condizioni generali. Il Fornitore, laddove i prodotti siano suscettibili di funzionamento, garantisce altresì il buon funzionamento dei prodotti, nonché la conformità degli stessi alle norme tecniche, di sicurezza e prevenzione degli infortuni, sulla protezione dell'ambiente ed alle

	Documento del Sistema di Gestione Integrato	DOC 12 ACQ 01
	Condizioni generali di acquisto per prodotti industriali	Rev. 0
		12/02/26

altre norme applicabili ai prodotti in vigore in Italia e/o in altro luogo di destinazione dei prodotti di cui il Fornitore sia a conoscenza.

5.2 *(Durata della garanzia – Denuncia degli eventuali vizi dei prodotti forniti)*

Il periodo di durata della garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data della consegna dei prodotti all'Acquirente. L'Acquirente ha facoltà di far valere ogni mancanza di conformità al pattuito ovvero ogni vizio dei prodotti forniti, denunciando al Fornitore tali difformità e vizi per iscritto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla relativa scoperta, a prescindere dal fatto che tali difformità e vizi siano visibili od occulti, essendo inconsueta, nel settore, l'ispezione dei beni alla consegna. La garanzia copre anche le non-conformità ovvero i vizi relativi a prodotti già venduti e consegnati dall'Acquirente a propri clienti; tuttavia, quando i prodotti sono acquistati dall'Acquirente per essere forniti a terzi, separatamente od anche dopo essere stati incorporati in altri prodotti dell'Acquirente stesso, il termine per la denuncia decorre da quando l'Acquirente riceve notizia dell'esistenza della relativa difformità o del relativo vizio da parte del proprio cliente. In caso di sostituzione del prodotto (o di un componente dello stesso), il termine di garanzia per il nuovo prodotto (o per il componente dello stesso) inizia nuovamente a decorrere dalla data di consegna del prodotto sostitutivo del prodotto difettoso.

5.3 *(Rimedi – Responsabilità del Fornitore)*

Nel caso in cui i prodotti risultino non conformi al pattuito o affetti da vizi, l'Acquirente ha facoltà di respingere la loro consegna ovvero, ove consegnati, richiederne il ritiro, la riparazione o la loro sostituzione ad oneri e spese del Fornitore. In mancanza ed in alternativa a quanto precede, il Fornitore si impegna a rimborsare all'Acquirente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla denuncia, il prezzo corrisposto dall'Acquirente per i prodotti difettosi maggiorato degli oneri e delle spese che siano state sopportate dall'Acquirente, come indicato in un'apposita nota di debito da emettersi dall'Acquirente stesso. L'Acquirente ha facoltà di compensare le somme dovute dal Fornitore al titolo che precede con ogni eventuale credito vantato dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente, anche laddove non certo, liquido ed esigibile. In caso di non conformità o difetti dei prodotti emersi prima del pagamento del prezzo, l'Acquirente può rifiutare o sospendere il pagamento del prezzo di tali prodotti sino all'avvenuta eliminazione delle non conformità e dei vizi, ove ciò sia possibile in tempo utile, fatto salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni subiti nonché alla risoluzione del contratto e ad ogni altro diritto ad esso spettante ai sensi di legge.


5.4 *(Responsabilità del Fornitore nei confronti dei terzi)*

Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai prodotti, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, a causa di violazione da parte del Fornitore della garanzia di cui al presente articolo 5 ed anche in caso di responsabilità civile per prodotto difettoso, l'Acquirente ne informa tempestivamente il Fornitore il quale si impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare l'Acquirente per ogni e qualsivoglia perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti all'Acquirente da ogni eventuale pretesa di terzi, restando inteso che, in caso di controversia, l'Acquirente avrà in ogni caso facoltà di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna sin d'ora ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare l'Acquirente in relazione a quanto precede ed a stipulare idonea assicurazione contro tali rischi.

5.5 *(Campagne di richiamo, ritiro, risanamento)*

Il Fornitore resta responsabile, anche successivamente alla scadenza del periodo di garanzia, per ogni onere relativo ad eventuali campagne di richiamo, ritiro, risanamento dei prodotti di fornitura, a seguito sia di ordine dell'autorità, sia del riscontro di difformità o vizi, anche dopo l'immissione sul mercato ed intese a verificare l'estensione delle partite difettose e riparare l'inconveniente, ovvero per ogni altro analogo ragionevole motivo. Prima di ogni eventuale campagna di richiamo, ritiro o risanamento dei prodotti, l'Acquirente ne darà comunicazione al Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare alla detta campagna e ne discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione più efficienti, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta alcuna comunicazione o collaborazione del genere in tempo utile. Il Fornitore tiene indenne e manlevato l'Acquirente per qualsivoglia perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti all'Acquirente dalla campagna di richiamo.

5.6 *(Personale del Fornitore – Conformità alle norme vigenti)*

	Documento del Sistema di Gestione Integrato	DOC 12 ACQ 01
	Condizioni generali di acquisto per prodotti industriali	Rev. 0
		12/02/26

Il Fornitore si avvale di proprio personale, garantendo un adeguato livello di preparazione tecnico-professionale, nonché una costante e permanente formazione del medesimo, ai fini della migliore esecuzione dei contratti oggetto delle presenti Condizioni generali. Nessun rapporto intercorre tra l'Acquirente ed il personale del Fornitore, né tra l'Acquirente ed eventuali collaboratori, ausiliari, subappaltatori e/o sub-fornitori incaricati dal Fornitore; l'Acquirente non esercita alcun potere direttivo nei confronti di tali soggetti né può comunque ingerirsi nell'organizzazione delle loro attività, gestite unicamente dal Fornitore. Il Fornitore si impegna altresì ad assicurare al proprio personale un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quanto stabilito dalla legge e dagli eventuali accordi collettivi applicabili *pro tempore* alla categoria di appartenenza, nonché il regolare adempimento dei relativi obblighi contributivi e previdenziali nonché il rigoroso rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza del lavoro.

6. Difetti ricorrenti – Rimedi

6.1 (Responsabilità del Fornitore per difetti ricorrenti)

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 5, qualora l'Acquirente (o suo avente causa) identifichi nei prodotti forniti dal Fornitore una non conformità al contratto o difetti di tipo ricorrente e/o epidemico (di seguito "difetto/i ricorrente/i"), è fatto obbligo al Fornitore di rimuoverne le cause con modalità da convenirsi con l'Acquirente. Le spedizioni dei prodotti sui quali siano stati identificati difetto/i ricorrente/i e che non siano stati ancora consegnati, sono immediatamente sospese su richiesta dell'Acquirente, fino a completa eliminazione della causa che ha originato gli stessi difetti. Qualora, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data in cui l'Acquirente ha notificato al Fornitore l'esistenza dei difetto/i ricorrente/i, il Fornitore non abbia ancora provveduto a rimediare, l'Acquirente ha facoltà di annullare l'Ordine d'Acquisto e/o risolvere il relativo contratto senza alcun onere per l'Acquirente stesso, fatto comunque salvo il suo diritto al risarcimento del danno nonché ogni eventuale ulteriore rimedio.

6.2 (Sostituzione, rimborso)

Qualora il Fornitore trovi una soluzione ai difetti ricorrenti soddisfacente per l'Acquirente, tutte le unità di prodotto successivamente consegnate all'Acquirente dovranno incorporare le relative modifiche ed il Fornitore si impegna sin d'ora a sostituire gratuitamente, a proprio onere e spese, tutte le unità di prodotto, precedentemente consegnate all'Acquirente, che siano affette da tale difetto ricorrente; il Fornitore rimborsa inoltre all'Acquirente le spese sostenute per l'individuazione e la sostituzione dei prodotti difettosi ed è a suo carico ogni relativo, eventuale danno.

7. Recesso e risoluzione

7.1 (Recesso)


Nell'ipotesi di Ordini d'acquisto effettuati nell'ambito di un rapporto di fornitura ad esecuzione continuata o periodica, l'Acquirente può recedere dal contratto anche in relazione ad ordini correnti dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, termine che il Fornitore conviene essere congruo in relazione alla natura della propria attività.

7.2 (Risoluzione per inadempimento)

Ciascun contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali, può essere risolto, in tutto o in parte, dall'Acquirente con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Fornitore tramite lettera raccomandata A/R o tramite comunicazione di Posta Elettronica Certificata, qualora il Fornitore si renda inadempiente ad un proprio obbligo contrattuale o di legge a meno che il Fornitore non ponga rimedio a tale inadempimento entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione scritta inviata dall'Acquirente a tal fine, sempre che l'inadempimento sia suscettibile di rimedio pieno nello stesso termine, in mancanza di che il contratto si intende definitivamente risolto, fatto salvo il risarcimento del danno.

8. Tutela della proprietà industriale – Informazioni Riservate – Titolarità dei diritti – Responsabilità del Fornitore

8.1 (Tutela della proprietà industriale – Software)

	Documento del Sistema di Gestione Integrato	DOC 12 ACQ 01
	Condizioni generali di acquisto per prodotti industriali	Rev. 0
		12/02/26

Il Fornitore garantisce all'Acquirente che i prodotti forniti e la relativa documentazione non violano alcun diritto d'autore, brevetto o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale di terzi e che nessuna azione per contraffazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale, in relazione a detti prodotti e/o alla loro documentazione, è pendente dinanzi a qualsivoglia giudice. In particolare, nel caso in cui i prodotti in questione contengano (o dipendano da) un *software*, il Fornitore dichiara e garantisce che tale *software* è originale, creato e realizzato dal Fornitore senza accesso a codici sorgente di terzi e/o che tale *software* non viola diritti di terzi.

8.2. *(Informazioni riservate)*

Qualsiasi documento, disegno, modello, progetto, dato, informazione tecnica o industriale (sia su supporto cartaceo che informatico) trasmessa, consegnata e/o comunicata, anche verbalmente, dall'Acquirente al Fornitore o della quale il Fornitore sia in qualsiasi modo venuto a conoscenza prima del contratto o in esecuzione dello stesso (le "Informazioni Riservate"), rimane di esclusiva titolarità dell'Acquirente. Il Fornitore s'impegna pertanto ad utilizzare dette Informazioni Riservate soltanto nei limiti necessari alla corretta esecuzione del contratto, a non riprodurle o divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente e ad assumere le opportune cautele nei confronti del proprio personale per garantirne la tutela. Le Informazioni Riservate, comunque trasmesse al Fornitore, devono essere restituite all'Acquirente non appena esse non risultino più necessarie per l'esecuzione del contratto, unitamente ad ogni documento e ad ogni materiale, fornito dall'Acquirente per l'esecuzione del contratto o comunque di proprietà di quest'ultimo. Il Fornitore si attiene alle presenti disposizioni anche quando l'Acquirente trasmette o comunica al Fornitore Informazioni Riservate di titolarità di terzi. L'obbligo di confidenzialità e riservatezza resta in vigore anche successivamente all'esecuzione e cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto finché e nella misura in cui le Informazioni Riservate non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero finché l'Acquirente non esprima rinuncia scritta alla loro riservatezza.

8.3. *(Titolarità dei diritti di proprietà industriale del Fornitore)*

Il Fornitore riconosce che, quando, ai sensi del contratto il Fornitore elabora, in esclusiva per l'Acquirente, il progetto, il disegno o le caratteristiche del prodotto, sulla base di istruzioni più o meno dettagliate fornite dall'Acquirente stesso, il prodotto così sviluppato e realizzato dal Fornitore è di esclusiva titolarità dell'Acquirente, al quale fanno capo tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi al prodotto stesso ed ai suoi disegni e progetti e che del corrispettivo di tali diritti esclusivi si è tenuto conto nella determinazione del prezzo della fornitura. Resta inteso che il Fornitore non può in alcun modo utilizzare i disegni, modelli, prototipi, campioni o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale dell'Acquirente al di fuori delle attività necessarie all'esecuzione del contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali, restando inteso che tali attività non possono essere in alcun modo interpretate come costituenti titolo di privativa o licenza in capo al Fornitore.

8.4 *(Responsabilità del Fornitore)*

In ogni caso, il Fornitore tiene indenne e manlevato l'Acquirente ed i clienti di quest'ultimo per qualsivoglia passività, perdita, danno, onere, costo o spesa di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali, subiti dall'Acquirente e derivanti da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi, in relazione ai prodotti acquistati presso il Fornitore e fondati, in via esemplificativa e non limitativa, sulla violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi nonché sulla violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui alle presenti Condizioni generali.


9. Divieto di cessione del contratto e di sub-contratto

9.1 *(Divieto di cessione delle forniture)*

Ciascun Ordine d'Acquisto dell'Acquirente e ciascun contratto concluso sulla base delle presenti Condizioni generali non può essere ceduto dal Fornitore a terzi, neppure parzialmente, a meno che il Fornitore non abbia prima richiesto per iscritto ed ottenuto l'autorizzazione scritta dell'Acquirente.

9.2 *(Divieto di sub-fornitura e sub-appalto)*

Il Fornitore non può subappaltare o affidare a terzi in sub-fornitura, prestazioni contrattuali o singole fasi delle prestazioni contrattuali senza aver prima richiesto ed ottenuto l'autorizzazione scritta dello stesso Acquirente che

	Documento del Sistema di Gestione Integrato	DOC 12 ACQ 01
	Condizioni generali di acquisto per prodotti industriali	Rev. 0
		12/02/26

quest'ultimo potrà discrezionalmente rifiutare o concedere, in tale ultimo caso, unicamente per iscritto e a seguito di richiesta scritta del Fornitore contenente (i) l'indicazione del terzo subappaltatore o subfornitore e (ii) della relativa prestazione nonché (iii) l'impegno incondizionato del Fornitore a tenere l'Acquirente indenne e manlevato da qualsiasi pregiudizio che possa insorgere a carico di quest'ultimo in relazione all'indicato sub-contratto.

9.3 *(Obblighi derivanti al Fornitore dall'eventuale cessione, in tutto o in parte, del contratto, sub-fornitura e sub-appalto)*

Nell'eventualità di concessione scritta dell'Acquirente al Fornitore, della facoltà di (i) cessione, in tutto o in parte, della fornitura o di (ii) sub-contratto (sub-fornitura o sub-appalto) di cui agli articoli 9.1 e 9.2 precedenti, il Fornitore resta comunque obbligato in proprio in tutto e per tutto nei confronti dell'Acquirente, obbligazione che si aggiunge all'eventuale obbligazione concorrente in solido dell'avente causa del Fornitore, cessionario o sub-contrattante che sia, ove assunta per iscritto dal detto avente causa, in ogni caso senza privilegio di preventiva escussione di alcuno dei co-obbligati; quanto precede ha ad oggetto l'adempimento degli obblighi tutti del contratto di fornitura, ivi incluso l'assoggettamento alla penale prevista sopra all'articolo 3.3 per tale eventualità.

10. Legge applicabile – Foro competente – Lingua e testo facente fede

10.1 *(Legge applicabile)*

Le presenti Condizioni generali ed i contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni generali sono sottoposti alla legge italiana e, in particolare, alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili sottoscritta a Vienna l'11 aprile 1980 ogni qual volta ricorra "vendita internazionale" come ivi definita.

10.2 *(Risoluzione delle Controversie)*

Per qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni generali o dai contratti conclusi in applicazione delle medesime è competente in via esclusiva il giudice del Foro della sede dell'Acquirente. A parziale deroga a quanto precede, l'Acquirente ha facoltà, a propria discrezione, di agire presso il Foro competente per il luogo in cui si trovi/no sede legale, produttiva, magazzini ovvero altri uffici del Fornitore.

Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso il contenuto delle Condizioni generali riportate sul retro del presente documento. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

1.1 (Applicabilità delle condizioni generali); 1.2 (Modifiche alle condizioni generali); 1.4 (Lingua); 2.1 (Accettazione degli ordini di acquisto – Conclusione del contratto); 2.2 (Fabbricazione di prodotti su istruzioni dell'Acquirente – Esclusiva); 2.3 (Fabbricazione di prodotti su campione); 2.4 (Materie prime, semilavorati, componenti - Custodia); 3.3 (Responsabilità per ritardo di consegna – Penale per il ritardo – Compensazione); 4.2 (Modalità di pagamento – Sospensione dei pagamenti); 5 (Garanzia contrattuale – Rimedi – Responsabilità del Fornitore); 6 (Difetti ricorrenti – Rimedi); 7.1 (Recesso); 7.2 (Risoluzione per inadempimento); 8 (Tutela della proprietà industriale – Informazioni Riservate – Titolarità dei diritti – Responsabilità del Fornitore); 9 (Divieto di cessione, subappalto e sub-fornitura); 10.1 (Legge applicabile); 10.2 (Risoluzione delle Controversie).